



**INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI  
COLPITI DAL TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA  
(D.M. 1° SETTEMBRE 2016)**

*Paola Rossi e Pasquale Saggese*

## ABSTRACT

*Sulla G.U. n. 207 del 5 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la "Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatesi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria".*

*In particolare, il decreto ministeriale dispone nei confronti dei contribuenti, persone fisiche e non, che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei Comuni riportati nell'allegato 1 al decreto, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.*

*Con il presente documento si intendono offrire le prime indicazioni operative in merito alle problematiche di maggior interesse emergenti dal recente provvedimento di sospensione dei termini tributari, ed in particolare dal suo coordinamento con la norma generale (art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) che dispone la sospensione automatica dei termini per gli adempimenti anche processuali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, previdenziali e degli agenti della riscossione.*

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Il D.M. 1° settembre 2016. – 2.1. I soggetti interessati dalla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. – 2.2. Adempimenti e versamenti tributari per i quali opera la sospensione. – 2.3. Comunicazioni all'Agenda delle Entrate. – 3. Sospensione dei termini legali, processuali e amministrativi. – 4. Criticità della disciplina ed ulteriori interventi normativi.

## 1. Premessa

A seguito dei recenti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia ed in particolare i territori di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 25 agosto 2016<sup>1</sup>, ha dichiarato lo stato di emergenza<sup>2</sup> e disposto la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni interessate, ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

<sup>1</sup> Pubblicata sulla G.U. n. 199 del 26 agosto 2016.

<sup>2</sup> Lo stato di emergenza è stato dichiarato "fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento" (25 agosto 2016) (art. 1, comma 1), termine alla cui scadenza saranno le Regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) a provvedere, in via ordinaria, a coordinare gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni delle popolazioni interessate, è stato disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'art. 5, comma 5-*quinques*, L. n. 225/1992).

Con due successive note della Presidenza del Consiglio (n. USCM/109/U/2016 del 25 agosto 2016 e USCM/110/U/2016 del 29 agosto 2016) sono stati individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici (il cui elenco è riportato nell'allegato 1 al decreto di sospensione dei termini tributari)<sup>3</sup>.

Infine, con successiva Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile (di seguito, OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016<sup>4</sup>, oltre all'istituzione – con provvedimento del capo del Dipartimento della Protezione civile – di una DICOMAC (Direzione di comando e controllo) che assicuri il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, alla previsione e assegnazione del contributo di autonoma sistemazione<sup>5</sup>, è stata disposta la sospensione dei mutui, in quanto gli eventi calamitosi *“costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c.”* (art. 7, comma 1)<sup>6</sup>.

A tal fine, i soggetti titolari di mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici – previa presentazione di autocertificazione del danno subito<sup>7</sup> – hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abilitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, *“una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale”* (art. 7, comma 1)<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> Si tratta per la *Regione Marche* dei comuni di Acquasanta Terme (AP), Acquata del Tronto (AP), Montefortino (FM), Montegallo (AP) e Montemonaco (AP); per la *Regione Abruzzo* dei comuni di Montereale (AQ), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ), Vallec Castellana (TE) e Rocca Santa Maria (TE); per la *Regione Lazio* dei comuni di Accumoli (RI), Amatrice (RI) e Cittareale (RI); per la *Regione Umbria* dei comuni di Cascia (PG), Monteleone di Spoleto (PG), Norcia (PG) e Preci (PG).

<sup>4</sup> Pubblicata sulla G.U. n. 201 del 29 agosto 2016.

<sup>5</sup> A favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità. Tali contributi sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e, comunque, non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza (art. 3, comma 2, OCDPC n. 388/2016).

<sup>6</sup> All'OCDPC n. 388 sono seguite le OCDPC nn. 389, 391, 392, 393, 393 e 396 del 2016 che hanno disciplinato, tra l'altro, gli interventi urgenti in materia di beni culturali, le verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture, la messa in sicurezza dei beni mobili ed immobili, la realizzazione delle strutture abitative di emergenza, gli interventi urgenti in materia sanitaria e nel settore agricolo e zootecnico. Infine, due Circolari della Protezione civile (del 21 e 26 settembre 2016) si sono occupate della gestione delle attività per la messa in sicurezza dei beni culturali (mobili e immobili) e della dismissione delle aree di accoglienza.

<sup>7</sup> Resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod.

<sup>8</sup> Per quanto attiene le banche e gli intermediari finanziari, questi ultimi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, sono tenuti ad informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costo dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18.12.2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 gennaio 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data (art. 7, comma 2, OCDPC n. 388/2016).

Con il presente documento, oltre ad illustrare il contenuto del decreto ministeriale con cui è stata disposta la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, si intendono offrire le prime indicazioni operative in merito alle problematiche di maggior interesse emergenti dal recente provvedimento, ed in particolare dal suo coordinamento con la norma generale (art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) che dispone la sospensione automatica dei termini per gli adempimenti anche processuali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, previdenziali e degli agenti della riscossione (in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000).

## **2. Il D.M. 1° settembre 2016**

Come anticipato, sulla G.U. del 6 settembre 2016 è stato pubblicato il D.M. 1° settembre 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante la *“Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatesi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*.

In particolare, il decreto ministeriale dispone nei confronti dei contribuenti, persone fisiche e non, che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei Comuni riportati nell'allegato 1 al decreto, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.

Viene, inoltre, stabilito sia che non si procederà al rimborso di quanto già versato (versamenti dovuti ed ora sospesi) (art. 1, comma 1), sia che la sospensione *“non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta”* (comma 3). Tuttavia, nel caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti si renderà applicabile la causa di non punibilità della forza maggiore di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/97.

Infine, il decreto prevede un termine per la ripresa dei versamenti che, salvo proroga, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2016<sup>9</sup>.

Deve ritenersi che il termine così ravvicinato trae giustificazione non dalla consapevolezza che, a tale data, lo stato di emergenza possa esser venuto meno (circostanza, purtroppo, molto difficile da realizzarsi), ma da evidenti esigenze di copertura del provvedimento che,

---

<sup>9</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis, L. n. 212/2000, la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti dovrà avvenire senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

come è doveroso, dovrà poi essere assicurata anche per il futuro, al fine di concedere la proroga della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al ripristino delle condizioni di normalità.

### *2.1. Soggetti interessati dalla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari*

Passando al contenuto del provvedimento, va sottolineato che la sospensione disposta dall'art. 1 del D.M. 1° settembre 2016 ha *natura soggettiva*, il che vuol dire che la stessa riguarda la sospensione di tutti i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari riferibili ai soggetti individuati ai commi 1 e 2 dello stesso art. 1 del decreto (cioè, per quanto concerne la sospensione automatica, le persone fisiche e non che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei Comuni riportati nell'allegato 1), a nulla rilevando la localizzazione dell'oggetto cui l'adempimento sospeso è connesso.

Così, per esempio, in materia di IMU, non può essere messo in dubbio che i contribuenti residenti in un Comune terremotato possano usufruire della sospensione dei versamenti, in relazione a tutti gli immobili in loro possesso, anche se situati in Comuni non rientranti nell'elenco allegato al decreto ministeriale.

Quanto alla definizione di "*sede operativa*", considerato che nella circolare n. 10/E del 19 marzo 2009, relativa alle disposizioni concernenti il sisma che ha colpito in passato le province di Campobasso e Foggia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per essa debba intendersi "*il luogo adibito ad esercizio di attività imprenditoriali o professionali*", devono ritenersi ricomprese nella sospensione di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto tutte le società o enti con sede legale "fuori cratere" ma con sede amministrativa, stabilimenti, uffici, unità locali o punti vendita ubicati in Comuni dell'elenco allegato, a prescindere dalla prevalenza con riferimento al numero di addetti o ai metri quadrati di superficie rispetto alla sede legale, a condizione, però, che gli stabilimenti o l'ufficio non siano dotati di una contabilità separata e, ovviamente, siano stati "aperti" prima del 24 agosto 2016.

Un altro rilevante profilo soggettivo può essere sollevato con riferimento alle società di persone con residenza in Comune terremotato (inserito sempre nell'allegato 1 al D.M. 1° settembre 2016), ma con soci residenti in Comuni non terremotati. In questa ipotesi, sebbene la sospensione degli adempimenti riguardi unicamente quelli posti a carico della società (e non anche quelli cui devono fare fronte i soci residenti "fuori cratere"), la stessa finisce per produrre effetti anche nei confronti di questi ultimi qualora gli adempimenti a carico degli stessi non possano essere effettuati in mancanza di adempimenti prodromici a carico della società.

Così, ad esempio, qualora la società di persone non abbia redatto la dichiarazione annuale, il

socio, che non ha ricevuto copia del quadro “RH” del modello UNICO SP di ripartizione del reddito societario ex art. 5 del TUIR, sarà impossibilitato alla compilazione della propria dichiarazione ed al conseguente versamento (per cui la sospensione in tal caso opera anche nei suoi confronti).

Quanto ai lavoratori dipendenti che prestano la propria attività presso stabilimenti, uffici, unità locali o punti vendita ubicati nei Comuni dell’elenco, ma residenti altrove, questi ultimi subiranno in ogni caso le ritenute sul proprio reddito di lavoro non essendo stata prevista dal decreto la sospensione dall’effettuazione delle ritenute da parte dei sostituti localizzati nei Comuni del cratere.

Ai sensi del comma 5, è, infine, previsto che, con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, potranno essere individuati – sulla base delle comunicazioni e dei rilievi del Dipartimento della Protezione civile – ulteriori Comuni colpiti dal sisma relativamente ai quali potrà trovare applicazione, in conseguenza dei gravi danni riportati, la sospensione dei termini e degli adempimenti tributari.

## *2.2. Adempimenti e versamenti tributari per i quali opera la sospensione*

Il testo del D.M. 1° settembre 2016 è molto chiaro nel sospendere (automaticamente e senza bisogno di alcuna comunicazione), a favore delle persone fisiche e non che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei Comuni riportati nell’allegato 1 al decreto, i termini per i versamenti e gli adempimenti tributari, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.

A titolo esemplificativo, sono ad esempio sospesi:

- i versamenti delle imposte dirette (IRPEF e relative addizionali, IRES e relative addizionali ed IRAP) a saldo e in acconto;
- il versamento dell’IMU a saldo;
- i versamenti dell’IVA mensile, a partire dal versamento dell’IVA relativa al mese di settembre 2016;
- i versamenti, con scadenza nel periodo di efficacia della sospensione, degli importi dovuti (anche in forma rateale) per effetto di accertamento con adesione, definizione delle sanzioni, definizione dei processi verbali di constatazione e degli inviti al contraddittorio, reclamo e mediazione tributaria, conciliazione giudiziale;
- i versamenti, con scadenza nel periodo di efficacia della sospensione, degli importi

dovuti (anche in forma rateale) per effetto di avvisi bonari;

- i versamenti, con scadenza nel periodo di efficacia della sospensione, degli importi risultanti dagli accertamenti esecutivi;
- i versamenti degli importi iscritti a ruolo con scadenza nel periodo della sospensione derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- i versamenti degli importi iscritti a ruolo oggetto di rateazione con importi in scadenza nel periodo della sospensione.

### 2.3. Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui un professionista e/o un contribuente residenti in un Comune di cui all'allegato 1 abbiano subito a causa del sisma la distruzione della documentazione contabile, deve ritenersi che l'invio di una raccomandata alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio con la quale si comunicano e si documentano i danni subiti, oltre alla conservazione della documentazione superstite, possano essere considerati adempimenti sufficienti a dimostrare l'assenza dei libri e dei registri contabili obbligatori ai fini fiscali.

## 3. Sospensione dei termini legali, processuali e amministrativi

A differenza di quanto accaduto nel caso del terremoto dell'Emilia, in cui la sospensione dei processi civili, amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale (tra cui quella tributaria) pendenti alla data del sisma presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni colpiti dal terremoto fu disposta mediante apposito provvedimento legislativo (artt. 6 e 8 D.L. n. 74/2012), per quest'ultimo evento calamitoso trova, invece, applicazione l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, norma introdotta più recentemente per disciplinare, a regime, la sospensione di detti termini in caso di eventi eccezionali.

Ai sensi di quest'ultima norma:

*"1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali*

*e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.*

*2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.*

*3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1".*

La norma si pone, quindi, la finalità di collegare, in modo automatico, alla sospensione dei termini di versamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi, disposta, come nel caso di specie, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, la sospensione altresì dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, L. n. 212/2000).

Per effetto del su riportato art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione sono dunque sospesi per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (disposta con il D.M. 1° settembre 2016).

I medesimi termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi, ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali (e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari) sono, inoltre, prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

A questo proposito non può non notarsi come, mentre agli uffici viene concessa una proroga dei termini di prescrizione e di decadenza di ben due anni oltre la fine del periodo di sospensione, ai contribuenti viene concessa, dall'ultimo periodo del comma 1 della norma in

oggetto, una moratoria per la ripresa dei versamenti di appena 30 giorni dal termine del periodo di sospensione (salvo sia diversamente disposto), con un'evidente e ingiustificabile disparità di trattamento a danno della parte più debole e in difficoltà del rapporto tributario.

#### 4. Criticità della disciplina ed ulteriori interventi normativi

In chiusura, considerata l'estrema gravità della situazione in cui versano i territori colpiti dal sisma del centro Italia, si ritiene quanto mai urgente che il legislatore intervenga prevedendo sia la *sospensione del versamento delle ritenute* (inspiegabilmente escluse dal decreto ministeriale di sospensione dei termini del settembre 2016)<sup>10</sup>, sia dei *termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*.

A questo proposito, il Ministero del lavoro, lo scorso 1° settembre, ha dichiarato che *“sarà prevista una sospensione di tutti i termini che riguardano le pratiche in tema di lavoro e previdenza, che cercheremo di coprire con un intervento normativo per far sì che non ci siano sanzioni e problemi motivati dalla situazione specifica”*.

Ma a tali dichiarazioni di intento non è, ad oggi, ancora seguito il preannunciato provvedimento normativo<sup>11</sup>.

Sarebbe, poi, altrettanto necessaria l'introduzione di una norma dal contenuto analogo a quello di cui all'art. 8, comma 4 del D.L. n. 74 del 2012 secondo cui erano, altresì, stati prorogati senza sanzioni gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti che abbiano sede o operino nei Comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.

In tal modo anche i clienti di un professionista con studio in un comune dell'elenco, anche se risiedono o hanno la sede legale o operativa fuori dalle zone interessate dal sisma, potranno usufruire della sospensione non solo degli adempimenti che deve svolgere per loro conto il professionista di fiducia (ad es. presentazione della dichiarazione dei redditi), ma anche della sospensione dei versamenti che, seppur rappresentano un adempimento a carico del solo cliente, tuttavia, non possono essere effettuati in mancanza di un'attività prodromica

---

<sup>10</sup> Sospensione dei versamenti delle ritenute disposta, invece, sia per il terremoto dell'Aquila che per quello dell'Emilia.

<sup>11</sup> Sia la CNPADC, sia il CNPR hanno adottato provvedimenti di sospensione di tutti i termini contributivi, previdenziali, amministrativi, prescrizionali e di decadenza, in scadenza dal 24.8.2016 al 31.12.2016, nei confronti dei soggetti residenti e/o aventi sede operativa nei comuni individuati nelle disposizioni di riferimento. Queste ultime hanno, altresì, previsto interventi assistenziali e/o sanitari a favore degli iscritti che abbiano subito danni alla propria residenza o allo studio professionale, ovvero abbiano documentato spese o esborsi urgenti o di prima necessità.

Anche altre casse di previdenza private hanno adottato provvedimenti di analogo contenuto, tra cui la Cassa forense, l'ENPAV, l'ENPAF e l'INARCASSA.

(redazione del bilancio, della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IVA) affidata unicamente al professionista.

Infine, come già anticipato, si ritiene necessario prevedere, sin da ora, un ulteriore differimento della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, in quanto è davvero difficile ipotizzare che il prossimo 20 dicembre i contribuenti interessati dal sisma abbiano possibilità, risorse e liquidità per versare acconti di imposta, saldo IMU e TASI.

Al fine, poi, di consentire il rientro dall'emergenza, dovrebbero trovarsi anche le coperture per consentire che la ripresa della riscossione delle imposte sospese avvenga, oltre che senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, anche mediante il pagamento rateizzato in più annualità.

In applicazione del fondamentale principio di uguaglianza è, infatti, evidente la necessità di introdurre una siffatta dilazione anche con riferimento a quest'ultimo evento calamitoso, in analogia con quanto disposto in passato in occasioni del genere, nel rispetto ovviamente delle contingenti esigenze di finanza pubblica.